



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, COORDINAMENTO PNRR
Servizio Rischio sismico, geologico, dissesti e attività estrattive**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2264 DEL 12/03/2026

OGGETTO: R.D.1443/1927, art. 25 – L. 281/1970, art. 2 - Determinazione del valore unitario del canone di superficie delle concessioni di minerali solidi di la categoria e relativa imposta– Anno 2026.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Il R.D. n. 1443 del 29/07/1927, recante: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.” ha introdotto, con l’art. 25, l’obbligo da parte del concessionario di miniere del pagamento annuale allo Stato di un diritto proporzionale per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione rilasciata;

L’importo unitario di cui sopra è stato, a partire dalla sua introduzione, a più riprese maggiorato con le seguenti norme statali:

- D.lgs. n. 24 del 07/01/1947;

- Legge n. 8 del 21/01/1949;
- Legge 1501 del 21/12/1961;
- Legge n. 692 del 01/12/1981 di conversione con modificazioni del D.L. n. 546 del 02/10/1981;
- Legge n. 724 del 23/12/1994;
- D.M. n. 258 del 02/03/1998;

In aggiunta alle norme di cui sopra, che hanno introdotto parametri moltiplicativi agli originari importi, l'art. 10 comma 2 della L. n. 537 del 27/12/1993 ha stabilito che *“i canoni sono aumentati annualmente secondo i criteri dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati di altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse”*;

La determinazione degli importi annuali del diritto di superficie connesso alle concessioni di minerali solidi di I^a categoria (per come definiti dal R.D. 1443/27) e la riscossione degli importi annuali dovuti dai concessionari, è stata eseguita direttamente dallo Stato per il tramite dei Distretti Minerari, nel caso della Regione Umbria del Distretto Minerario di Roma (Ministero dell'Industria e del Commercio) sino al 2001, data questa di chiusura del Distretto medesimo.

La chiusura dei Distretti Minerari è stata diretta conseguenza del conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali stabilito dal D.lgs. n. 112 del 31/03/1998. Con riferimento ai canoni minerari, il predetto decreto legislativo ha stabilito (art. 34 comma 5) che i medesimi siano determinati ed introitati dalle Regioni sempre e comunque secondo i limiti massimi (art. 33 comma 1 lett. c) che lo Stato si è riservato di determinare.

La Regione Umbria, facendo seguito al D.lgs. 112/1998, ha approvato la L.R. 3/1999 con la quale, tra l'altro, ha individuato (art. 20 comma 3) quale funzione in capo alla Giunta regionale quella della determinazione annualmente dell'ammontare dei canoni minerari.

In applicazione di quanto sopra la Regione dell'Umbria con D.G.R. n. 867 del 03/07/2002 recante: *“Direttiva regionale contenente «Istruzioni tecniche per la corretta installazione dei contatori volumetrici e procedure per la determinazione e l'accertamento del pagamento dei diritti annuali in materia di acque minerali». Aggiornamento e modalità di pagamento dei diritti in materia di minerali solidi e risorse geotermiche.”* ha stabilito *“di aggiornare il diritto annuale proporzionale in materia di minerali solidi e risorse geotermiche sulla base della rivalutazione dell'indice dei prezzi mensile del mese di gennaio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente”*.

Tenuto conto che la rivalutazione in base all'indice dei prezzi al consumo ISTAT dell'anno 2026 (gennaio 2025 su gennaio 2026) è pari allo 0,8%;

Considerato pertanto che il valore del diritto di superficie di cui all'art. 25 del RD 1443/27, in attuazione alle norme nazionali sopra meglio richiamate nonché all'indirizzo di cui alla D.G.R. n. 867/2002, è stato determinato pari a 47,71 €/ettaro per l'anno 2026.

Richiamato inoltre l'art. 2 della L. 281/1970 che recita *“l'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni di demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso”*.

Considerato che la Regione Umbria con legge n. 2 del 30/12/1971 ha stabilito che l'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali è determinata nella misura del 10% del canone di concessione statale;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che la rivalutazione in base all'indice dei prezzi al consumo dell'anno 2026 (gennaio 2025 su gennaio 2026) è pari allo 0,8%;
3. di rivalutare e determinare in 47,71 €/ettaro per l'anno 2026, l'importo unitario per ettaro del canone di superficie dovuto dai concessionari di minerali solidi alla Regione dell'Umbria ai sensi dell'art. 25 del RD 1443/27;
4. di stabilire che, per l'anno 2026, l'importo del canone minerario di cui art. 25 del RD 1443/27 delle miniere di minerali solidi presenti nel territorio della Regione Umbria è pari al valore unitario di cui al p.to 3 moltiplicato per la superficie della concessione mineraria rilasciata;
5. di stabilire inoltre che l'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali dovuta per l'anno 2026 è pari al 10% del canone di concessione statale;
6. di disporre che il versamento del canone e relativa imposta dovuto dal singolo concessionario dovrà essere effettuato entro la scadenza annuale di ogni singola concessione di miniera di minerali solidi, utilizzando la piattaforma Pago Umbria ed inserendo tutti i riferimenti richiesti;
7. di stabilire che i concessionari di miniere di minerali solidi sono tenuti a trasmettere copia dell'attestato di versamento del canone minerario al Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche, pec: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it;
8. di trasmettere copia del presente atto ai concessionari di miniere di minerali solidi presenti nel territorio della Regione Umbria ed al Servizio Ragioneria e fiscalità regionale della Regione Umbria;
9. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
10. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 11/03/2026

L'Istruttore
Assunta Santaniello

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/03/2026

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Simone Padella
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 12/03/2026

Il Dirigente Vicario
Paolo Gattini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2